

**Delibera n. 9 dell'11.6.2008 seduta protrattasi
sino alle ore 16,30 del 12.6.2008.**

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

O G G E T T O: *Modifiche ed integrazioni al vigente "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI)" approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n° 58 del 29 marzo 2000 e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 193 del 23 ottobre 2000, con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 55 dell'11 aprile 2003, con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 100 del 7 maggio 2004, con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 47 del 1° giugno 2005 e con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 17 del 7 maggio 2007 (All.DelibG.C..c.n.784 del 26.5.08 + 1 emendamento e parere Collegio dei Revisori dei Conti).*

L'anno duemilaotto il giorno **11** del mese di **giugno**

nella casa Comunale precisamente nella sala delle sue adunanze in Via Verdi n.35 – V° piano, si è riunito il Consiglio Comunale in grado di **PRIMA** convocazione ed in seduta **PUBBLICA**

Premesso che a ciascun consigliere, ai sensi dell'art. 125 del T.U. 1915, modificato dall'art. 61 R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839, è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, si dà atto che dei sottoelencati consiglieri in carica e presenti alla votazione dell'atto, risultano assenti quelli per i quali tale circostanza è timbrata a fianco di ciascun nominativo.

SINDACO

ROSA IERVOLINO RUSSO

	P		P
1) ALVINO FEDERICO	ASSENTE	31) MASTRANZO PIETRO	P
2) AMBROSINO RAFFAELE	ASSENTE	32) MIGLIACCIO CARLO	ASSENTE
3) ANNICIELLO MARIANO	ASSENTE	33) MINISCI FRANCESCO	P
4) BENINCASA FABIO	P	34) MINOPOLI UMBERTO	ASSENTE
5) BORRIELLO ANTONIO	P	35) MONACO CIRO	P
6) BORRIELLO CIRO	P	36) MONTEMARANO EMILIO	P
7) CARBONE GENNARO	ASSENTE	37) MORETTO VINCENZO	P
8) CAROTENUTO RAFFAELE	P	38) MOXEDANO FRANCESCO	P
9) CIGLIANO DARIO	ASSENTE	39) NICODEMO FRANCESCO	P
10) CILENTI SAVERIO	P	40) NONNO MARCO	P
11) DE MASI ROBERTO	P	41) PALLADINO GIOVANNI	P
12) DE SIMONE ACHILLE	P	42) PALMIERI DOMENICO	P
13) D'ESPOSITO MARIO	P	43) PALOMBA STEFANO	P
14) DI MARZIO EMILIO	P	44) PAOLUCCI MASSIMO	P
15) FELLICO ANTONIO	P	45) PARISI SALVATORE	P
16) FIOLA CIRO	P	46) RENZULLO CLAUDIO	ASSENTE
17) FUCITO ALESSANDRO	P	47) RUSSO VINCENZO	P
18) FUNARO ANTONIO	P	48) SANNINO PASQUALE	P
19) GALIERO SALVATORE	P	49) SANNINO GAETANO	P
20) GIORDANO ALFREDO	P	50) SANTORO ANDREA	P
21) GIUDICE ROSARIO	P	51) SCALA RAFFAELE	P
22) GUERRIERO SALVATORE	P	52) SCHIFONE LUCIANO	P
23) IMPEGNO LEONARDO	P	53) SIGNORIELLO CIRO	P
24) LAMURA CARLO	P	54) SIMEONE CARMINE	P
25) LANZOTTI STANISLAO	ASSENTE	55) VARRIALE CIRO	P
26) LUCCI ENRICO	P	56) VARRIALE SALVATORE	P
27) LUPO VITO	P	57) VENANZONI DIEGO	P
28) MALVANO FRANCO	P	58) VERDE FRANCESCO	ASSENTE
29) MALVANO MARIANO	ASSENTE	59) VITOBELLO FRANCESCO	P
30) MANSUETO MARCO	ASSENTE	60) ZIMBALDI LUIGI	P

Presiede la riunione Il Presidente Dr. L. Impegno

In grado di prima convocazione ED IN PROSIEGUO DI SEDUTA

Partecipa alla seduta il V. Segretario del Comune Dr. V. Mossetti

Il Presidente pone all'esame dell'aula la proposta di G.C. n. 784 del 26.5.2008 concernent ,modifiche ed integrazioni al vigente regolamento per la disciplina dell'I.C.I..

Fa presente che il provvedimento è stato inviato per il relativo parere alle Commissioni Bilancio, Statuto e Regolamenti, al Collegio dei Revisori dei Conti ed a tutte le Municipalità. La II, VI, VIII e IX Municipalità – hanno espresso, a maggioranza, parere favorevole. La Commissione Bilancio, a maggioranza, ha rinviato per il parere al Consiglio e il Collegio Revisori dei Conti non ha formulato osservazioni.

Fa presente, altresì, che è stato presentato un emendamento fatto proprio dalla Commissione Bilancio.

L'Assessore Cardillo esprime parere favorevole.

Il Cons.re Ambrosino chiede chiarimenti.

Il Presidente precisa che è un emendamento costituito da 7 punti e che come si evince dal verbale della Commissione è stato fatto proprio dalla stessa.

L'Assessore Cardillo dà ulteriori chiarimenti.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento, costituito da 7 punti ed, assistito dagli scrutatori, accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato all'unanimità.

Il Presidente pone all'esame dell'aula il 2° emendamento contrassegnato dal n.5 a firma del gruppo di A.N.

Il Cons.re Schifone lo illustra.

Il Cons.re Moretto ritiene che sia stato già votato tra i 7 punti del precedente emendamento.

Il Presidente precisa che non rientra tra i punti posti in votazione.

Il Cons.re Benincasa fa alcune precisazioni di merito.

Il Cons.re Santoro chiede chiarimenti.

Il Presidente precisa che pur avendo detto 7 punti nel 1° emendamento non è compreso il punto 5 in quanto lo stesso è stato considerato un emendamento a sè e non uno dei punti che costituiscono il 1° emendamento tecnico e, pertanto, procede a due diverse votazioni, ritenendo annullata la precedente.

Il Presidente pone in votazione il 1° emendamento costituito da 6 punti il cui testo di seguito si trascrive:

I EMENDAMENTO

- 1. Sostituire il comma 3 dell'articolo 4 con il seguente:** "Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, è esentato dal pagamento dell'imposta se la casa coniugale è di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 o A7; in caso contrario, determina l'imposta dovuta, applicando l'aliquota deliberata dal Comune per l'abitazione principale e la detrazione di cui all'articolo 13, comma 2, calcolate in base alla quota posseduta.
Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nel Comune di Napoli".
- 2. Inserire dopo il comma 1 dell'articolo 13 il seguente comma 1bis:** "Gli immobili di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7 adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché le pertinenze della stessa, sono esentati dal pagamento dell'imposta".

3. **Sostituire il comma 2 dell'articolo 13 con il seguente:** "Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare di categoria catastale A1, A8 o A9, adibita ad abitazione principale dal contribuente, si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, l'importo determinato ai sensi del precedente articolo 12. Tale importo è rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione."
4. Abolire i commi 2bis e 2ter dell'articolo 13.
6. **Sostituire il comma 3 dell'articolo 13 con il seguente:** "Se l'unità immobiliare di cui al comma 2 del presente articolo è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di loro proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica".
7. **Sostituire il comma 4 dell'articolo 13 con il seguente:** "La medesima detrazione si applica anche:
 - i. alle unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9 appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
 - ii. all'abitazione di categoria catastale A1, A8 o A9 posseduta a titolo di proprietà o di altro diritto reale dal soggetto passivo che acquisisca la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - iii. all'unità immobiliare di categoria catastale A1, A8 o A9, non locata, posseduta da cittadino italiano non residente nello Stato."

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato a maggioranza con il voto contrario del gruppo di F.I. (All.1)

Il Cons.re Ambrosino rettifica il voto del proprio gruppo in favorevole, pertanto l'emendamento è approvato all'unanimità.

Il Presidente passa al 2° emendamento contrassegnato con il n.5.

Il Cons.re Schifone fornisce ulteriori chiarimenti.

Il Vice Sindaco propone una modifica.

Il Cons.re Schifone ne propone un'altra.

Il Cons.re Benincasa -interviene nel merito.

L'Assessore Cardillo precisa che la mancata indicazione di un minor gettito costituisce un motivo ostativo per esprimere un parere favorevole.

Il Cons.re Schifone insieme ai Cons.ri Moretto e Santoro chiede che l'emendamento venga votato per appello nominale.

Il Presidente dispone in tal senso.

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara il seguente esito:

Presenti:	49 (risultano allontanatisi i Cons.ri Ambrosino, Anniciello, Migliaccio e Renzullo)
Votanti:	48
Voti fav.:	5
Voti contr.:	43
Astenuti:	1 (Impegno)

Pertanto il Consiglio, a maggioranza con l'astensione del Presidente Impegno ha respinto l'emendamento contrassegnato dal n.5.

Il Consiglio tenuto conto che, con l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n° 446, è stata attribuita ai comuni la potestà regolamentare in materia di entrate, anche di natura tributaria;

che l'articolo 59 del suddetto decreto attribuisce ai comuni la facoltà di regolamentare l'imposta comunale sugli immobili sotto i vari aspetti tecnici, giuridici, organizzativi e gestionali;

che l'articolo 52 del citato decreto legislativo 446/1997 ribadisce la riserva di legge in ordine all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;

Considerato che l'articolo 1 – comma 6 – della citata legge 244/2007 ha riconosciuto al coniuge superstite non assegnatario della casa coniugale, il trattamento previsto per l'abitazione principale;

Ritenuto, pertanto, di dover modificare, in tal senso, l'articolo 4 del vigente Regolamento ICI;

Considerato che l'articolo 6 – comma 2 – del decreto legge 4 luglio 2006 n° 223, convertito in legge 4 agosto 2006 n° 248, stabilisce che un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo;

Ritenuto, pertanto, di dover modificare, in tal senso, il comma 1 dell'articolo 6 del vigente Regolamento ICI;

Considerato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le Politiche Fiscali con nota n° 24226 del 3 ottobre 2007, ha ritenuto non ammissibile l'esenzione dall'imposta disposta dall'articolo 12 – comma 6 – del vigente Regolamento ICI per le abitazioni di proprietà dell'Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Napoli, il cui canone annuo risulta di importo inferiore all'imposta dovuta;

Ritenuto, pertanto, di doversi attenere all'autorevole raccomandazione e, conseguentemente, modificare il citato articolo 12;

Considerato che l'articolo 1 – comma 5 – della legge 24 dicembre 2007 n° 244 (legge finanziaria 2008), integra l'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n° 504, prevedendo un'ulteriore detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale, purchè non siano di categoria catastale A1, A8 e A9;

Ritenuto, in conseguenza, di dover parimenti integrare l'articolo 13 del vigente Regolamento ICI;

Visto che l'articolo 37 – comma 53 – del decreto legge 4 luglio 2006 n° 226, convertito in legge 4 agosto 2006 n° 248, subordinava l'abolizione della dichiarazione ICI all'effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio;

Preso atto che tale provvedimento è stato emesso in data 18 dicembre 2007 e che, pertanto, va modificato il comma 2 bis dell'articolo 17 del vigente Regolamento ICI;

Rilevato che l'articolo 540 del Codice Civile riconosce al coniuge superstite il diritto di abitazione nella casa coniugale;

Considerato che dall'esercizio di tale diritto scaturisce la soggettività passiva esclusiva del coniuge superstite, in relazione alla casa coniugale;

Ritenuto che il coniuge superstite sia obbligato ad effettuare la dichiarazione ICI e, pertanto, necessiti modificare, in tal senso, l'articolo 17 del Regolamento de quo;

Considerato che l'articolo 36 del decreto legge 31 dicembre 2007 n° 248, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 2008 n° 31, ha disciplinato, tra l'altro, la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate degli Enti Locali;

Ritenuto necessario, di conseguenza, dover modificare, in tal senso, i commi 1 e 2 dell'articolo 19 del vigente Regolamento ICI;

Considerato che l'articolo 39 del decreto legge 1° ottobre 2007 n° 159, convertito in legge 29 novembre 2007 n° 222, ha modificato l'articolo 26 del decreto legislativo 13 aprile 1999 n° 112, relativo al rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite;

Ritenuto, in conseguenza di dover parimenti integrare l'articolo 20 del vigente Regolamento ICI;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n° 504;

Visto l'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996 n° 662;

Visti gli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n° 446;

Visto l'articolo 15 della legge 18 ottobre 2001 n° 383;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 27 – comma 8 – della legge 28 dicembre 2001 n° 448, il termine *“per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

Recepiti e fatti propri i pareri rilasciati dai Dirigenti firmatari dell'atto, nonché le osservazioni del Segretario Generale sulla proposta di G.C. n. 784 del 26.5.08, parte integrante del provvedimento.

DELIBERA

con voti unanimi, con la presenza in aula di 49 Consiglieri i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto.

- Modificare e integrare come segue il vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), approvato con deliberazione Consiliare n° 58 del 29 marzo 2000 e modificato con deliberazione Consiliare n° 193 del 23 ottobre 2000, deliberazione Consiliare n° 55 dell'11 aprile 2003, deliberazione Consiliare n° 100 del 7 maggio 2004, deliberazione Consiliare n° 47 del 1° giugno 2005 e deliberazione Consiliare n° 17 del 7 maggio 2007;
- **Sostituire il comma 3 dell'articolo 4, con il seguente:** “Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, è esentato dal pagamento dell'imposta se la casa coniugale è di categoria

catastale A2, A3, A4, A5, A6 o A7; in caso contrario, determina l'imposta dovuta, applicando l'aliquota deliberata dal

Comune per l'abitazione principale e la detrazione di cui all'articolo 13, comma 2, calcolate in base alla quota posseduta.

Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nel Comune di Napoli”.

- **Modificare il comma 1 dell'articolo 6 come segue:** *“Area fabbricabile è qualsiasi terreno che sia suscettibile di utilizzazione edificatoria sulla base dello strumento urbanistico generale adottato dal Comune, a prescindere dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Le aree fabbricabili si dividono in:*
 - a) aree inedificate;*
 - b) aree parzialmente edificate, intendendosi tali quelle aree per cui l'indice di fabbricabilità residuo è superiore al 10% rispetto all'indice di fabbricabilità dell'intera area;*
 - c) aree in corso di edificazione, intendendosi tali quelle aree su cui è in corso di costruzione ovvero di ristrutturazione totale un fabbricato.”*
- Eliminare dall'articolo 12 – comma 6 – le seguenti parole: *“e per le abitazioni, il cui canone annuo risulta di importo inferiore all'imposta dovuta, calcolata con i parametri di cui sopra, per le quali si dispone l'esenzione dal tributo”*
- **Inserire, dopo il comma 1 dell' articolo 13 il seguente comma 1bis:”** “Gli immobili di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7 adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché le pertinenze della stessa, sono esentati dal pagamento dell'imposta”.
- **Sostituire il comma 2 dell'art. 13 con il seguente:** “Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare di categoria catastale A1, A8 o A9, adibita ad abitazione principale dal contribuente, si detrae, a concorrenza del suo ammontare, l'importo determinato ai sensi del precedente articolo 12. Tale importo è rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione”.
- **Sostituire il comma 3 dell'articolo 13 con il seguente:** “Se l'unità immobiliare di cui al comma 2 del presente articolo è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di loro proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica”.
- **Sostituire il comma 4 dell'articolo 13 con il seguente:** “La medesima detrazione si applica anche:
 - a) alle unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9 appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
 - b) diritto reale dal soggetto passivo che acquisisca la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - c) all'unità immobiliare di categoria catastale A1, A8 o A9, non locata, posseduta da cittadino italiano non residente nello Stato.”
- **Eliminare dall'articolo 17 – comma 2.bis –l'ultimo periodo:** *“L'applicazione di tale comma resa subordinata all'adozione dei provvedimenti governativi attuativi”*.

- **Inserire, all'articolo 17, dopo il comma 3, il seguente comma 3 bis:** *“Il coniuge superstite, qualora eserciti il diritto di abitazione della casa coniugale, ai sensi dell'articolo 540 del Codice Civile, ha l'obbligo di presentare la variazione ICI.”*
- **Modificare i commi 1 e 2 dell'articolo 19 come segue:** *“1. Le somme liquidate dal Comune per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione e/o accertamento sono rimosse in un'unica soluzione mediante ruolo coattivo. La riscossione coattiva viene effettuata, con la procedura del ruolo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n° 602 e successive modificazioni ed integrazioni, dall'Agente della Riscossione di cui all'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005 n° 203 convertito, con modificazioni, in legge 2 dicembre 2005 n° 248, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.*
2. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'articolo 1 – comma 163 – della legge 27 dicembre 2006 n° 296”.
- **Inserire, all'articolo 20, dopo il comma 7, il seguente comma 8:** *“Il rimborso delle somme iscritte a ruolo, pagate dal contribuente e riconosciute indebite dall'Ente creditore con provvedimento di sgravio, viene effettuato dall'Agente della Riscossione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 13 aprile 1999 n° 1999, così come modificato dall'articolo 39 del decreto legge 1° ottobre 2007 n° 159, convertito in legge 29 novembre 2007 n° 222”.*
- Approvare, per l'effetto, il nuovo testo del “Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI)”, che è allegato quale parte integrante e sostanziale alla proposta di G.C., n.784 del 26.5.08 e composto da 19 pagine progressivamente numerate con gli emendamenti approvati.
- Disporre, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n° 446:
 1. l'inoltro della presente deliberazione e dell'accluso Regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Centrale per la Finanza Locale, Viale Europa 242, 00144 Roma EUR, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo;
 2. la pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 52 – comma 2 – del decreto legislativo 446/1997, così come integrato dal decreto legislativo 30 dicembre 1999 n° 506, articolo 1 – comma 1 – lettera s.

Il contenuto integrale degli interventi è riportato nel resoconto stenotipico della seduta, depositato presso la Segreteria del Consiglio Comunale.

Il Coordinatore
Dr.G.Scala

Il Dirigente
D.ssa A. Giovine

del che il presente verbale viene sottoscritto come appresso:

Il Presidente del Consiglio Comunale
Dr. L. Impegno

Il V. Segretario Generale
Dr. V. Mossetti

Si attesta che la presente deliberazione è stata trasmessa all'albo pretorio il _____
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (art.124, co.1 D.L.vo 267/2000).
Il Responsabile _____

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex IV co. Art.134 D.L.vo 267/2000
viene assegnato a _____

P.R. _____

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente
deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art.134, co. III. D.L.vo 267/2000.-

Addì _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione viene assegnata per le procedure attuative, ai sensi dell'art.97
D.L.vo 267/2000 a:

Addì _____

Il Segretario Generale

Copia della presente deliberazione viene in data odierna ricevuta dal sottoscritto con onere
della procedura attuativa.

P.R. Firma _____
